

Accordo ex art. 47 L. 428/1990

Tra

Telepass S.p.a. con sede in Roma, via Bergamini n. 50 (di seguito, Telepass o il "Cedente")

e

Telepass PAY S.p.A. con sede in Roma, Via Bergamini n. 50 (di seguito, TPAY o la "Conferitaria"):

- da una parte -

e

Le Segreterie Nazionali di Settore FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL- VIABILITA' e LOGISTICA e le RSA costituite presso le unità produttive interessate

- dall'altra -

premesso che

con comunicazione inviata in data 15 giugno 2017 alla FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL- nonché alle RSA costituite presso le unità produttive interessate (di seguito complessivamente le "Organizzazioni Sindacali"), TELEPASS e TPAY hanno avviato la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47, Legge 29 dicembre 1990, n. 428, così come modificato dall'art. 2 D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 18 relativamente all'ipotizzata cessione di ramo d'azienda del compendio aziendale identificato nella struttura Payment Services, preposto allo svolgimento dell'attività afferente lo sviluppo di diversi servizi di pagamento (di seguito il "ramo d'azienda");

Telepass, TPAY e le Organizzazioni Sindacali, anche in relazione agli incontri antecedenti la data di apertura della procedura e a quanto precedentemente stabilito nel verbale di accordo del 5 dicembre 2016, hanno concordato di dar corso in data odierna all'esame congiunto nell'ambito della procedura di consultazione sindacale.

Ciò premesso :

oggi, 28 giugno 2017, presso la sede di Villa Fassini in Roma si è tenuto l'incontro tra Telepass, TPAY

e

le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL-AUSILIARI e le RSA costituite presso le unità produttive interessate

nel corso dell'incontro sono state confermate, da parte Aziendale, le ragioni del conferimento e le sue modalità, così come rappresentate nella comunicazione del 15 giugno 2017 sopra citata e fornite ulteriori informazioni sugli effetti delle operazioni

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including AA, Lm, J, M9, HH, Jean, and others.]

relativamente ai trattamenti economici-normativi, all'occupazione e sulle prospettive di impresa.

Il rapporto di lavoro del personale dedicato al ramo aziendale, oggetto di conferimento, è trasferito alla Conferitaria con decorrenza 10 luglio 2017 ovvero dalla diversa data di efficacia del conferimento e proseguirà senza soluzione di continuità, a norma dell'art. 2112 del codice civile, alla dipendenza della stessa, con mantenimento della sede di lavoro, delle condizioni normative, contrattuali e salariali previste dal contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori e dalla contrattazione collettiva di secondo livello, oltre che dalla contrattazione individuale. Il T.F.R. maturato dagli interessati al trasferimento, così come la destinazione dello stesso che ciascuno degli interessati ha espresso ai sensi di Legge, ed ogni diritto/credito/debito maturato dal personale verrà trasferito a TPAY, fermo restando la responsabilità in solido tra Telepass e TPAY relativamente allo stesso ed ad ogni altro diritto maturato dal personale.

Il Premio di produttività ed i suoi rinnovi, verrà erogato con le medesime modalità ed importi del personale dipendente da Telepass sino all'eventuale definizione di uno specifico accordo aziendale tra tutte le parti firmatarie del c.c.n.l.

Al personale trasferito con la presente procedura, continuerà ad essere applicato il c.c.n.l. "per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori" e successivi rinnovi, o la diversa disciplina che sarà individuata tra le parti in uno specifico accordo tra tutte le parti firmatarie del c.c.n.l., nonché il modello di relazioni sindacali definito negli accordi sottoscritti con ASPI.

Al personale trasferito con l'attuale procedura, nonché al personale proveniente successivamente dal Gruppo, verrà garantita l'opzione di rientro in Telepass purché la Conferitaria risolva il rapporto di lavoro per un motivo diverso dalla giusta causa, giustificato motivo soggettivo o grave inadempienza degli obblighi contrattuali.


L'opzione di rientro viene estesa anche nei casi di fallimento, di messa in liquidazione o mutamento degli assetti proprietari di TPAY che ne modifichino il controllo della stessa da parte di Telepass.

Le modalità di esercizio dell'opzione di rientro, esercitabile esclusivamente nelle condizioni sopra citate, per il personale trasferito con l'attuale procedura, sono quelle previste nel Verbale di accordo ex art. 47 L. 428/1990 del 1 ottobre 2008.

Resta inteso che al personale trasferito con la presente procedura si applica quanto previsto nel verbale di accordo del 5 dicembre 2016.

Il personale trasferito con la presente procedura sarà preso in considerazione per eventuali esigenze all'interno del gruppo, compatibilmente con i requisiti richiesti, mantenendo la condizione di continuità contrattuale e potrà conseguentemente partecipare alle procedure di copertura delle posizioni vacanti. In analogia, qualora dovessero emergere esigenze di personale per TPAY, saranno prese in considerazione le candidature del personale del gruppo compatibilmente con i requisiti richiesti. Al personale proveniente dal Gruppo vengono applicate le garanzie previste nel presente accordo.

TPAY applicherà in via convenzionale la normativa di cui alla Legge nr. 300/70 per le aziende con più di quindici dipendenti.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and a signature on the right that appears to read 'Colli'.


Per quanto riguarda le interlocuzioni sindacali si conviene che, relativamente al livello individuato al punto 4) dell'art. 48 del vigente c.c.n.l., le stesse verranno tenute con le r.s.a. (o r.s.u.) costituite presso le unità produttive sede di lavoro del personale conferito; restano fermi i restanti livelli di interlocuzione.

Tenuto conto che l'attività lavorativa si svolge all'interno degli stessi fabbricati, le parti convengono che le funzioni di cui all'art. 52 Igiene, sicurezza salute e ambiente di lavoro del vigente c.c.n.l. vengano svolte dagli rls attualmente in carica presso le sedi interessate.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver concluso la procedura di cui all'art. 47, Legge 29 dicembre 1990, n. 428, così come modificato dall'art. 2 D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 18.

L.C.S.

TELEPASS S.p.A.



TPAY



le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL-VIABILITA' E LOGISTICA

